



Procedura per il trattamento delle Informazioni Privilegiate e l'istituzione e la tenuta del Registro Insider

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Mare Engineering Group S.p.A. in data 10 Maggio 2024 e successivamente modificato e integrato dal Consiglio di Amministrazione di Mare Engineering Group S.p.A. nella riunione del 30 Luglio 2026

1. PREMESSE E FONTI

- 1.1 La presente procedura (la “**Procedura**”) è volta a disciplinare la gestione ed il trattamento delle Informazioni Privilegiate (come infra definite) e l’istituzione e la tenuta del Registro Insider (come infra definito) da parte di Mare Engineering Group S.p.A. (la “**Società**” o l’“**Emittente**”) in virtù dell’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Euronext Growth Milan**”).
- 1.2 La Procedura è finalizzata ad assicurare l’osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia e assicurare la tempestiva, completa e adeguata comunicazione al mercato da parte dell’Emittente delle informazioni privilegiate riguardanti l’Emittente stesso e il gruppo ad esso facente capo (il “**Gruppo**”), garantendo al tempo stesso il rispetto della massima riservatezza e confidenzialità sino al momento della loro diffusione al pubblico.
- 1.3 La presente Procedura è adottata dalla Società in applicazione dell’articolo 31 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il “**Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan**”) e in attuazione dell’articolo 114 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria**” o il “**TUF**”) come successivamente modificato, delle rispettive norme tecniche di attuazione di cui al Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 1999 (il “**Regolamento Emittenti Consob**”) come successivamente modificato, nonché del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato (“**Market Abuse Regulation**” o “**MAR**”), come modificato dal Regolamento (UE) 2809/2024 e dei rispettivi regolamenti di attuazione, fra i quali il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1291 della Commissione del 12 giugno 2026 (il “**Regolamento 1291**”) nonché degli “Orientamenti relativi al regolamento sugli abusi di mercato (MAR) - Ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate” pubblicati dall’ESMA (European Securities and Markets Authority) e delle Linee Guida CONSOB relative alla “Gestione delle Informazioni Privilegiate” (le “**Linee Guida CONSOB**”) *pro tempore* applicabili.
- 1.4 Per quanto non espressamente previsto nella presente Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell’informativa *price sensitive* e di informazione societaria previste dalle disposizioni di legge e regolamentari (anche comunitarie) *pro-tempore* applicabili.

2. DEFINIZIONI

- 2.1 Oltre ai termini definiti in altre parti della presente Procedura, i termini di seguito indicati avranno il significato ad essi quiivi attribuito:

“**Autorità Competente**”: indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“**Consob**”).

“**Controllate**”: indica le società controllate direttamente o indirettamente, tempo per tempo, dall’Emittente.

“**Dipendenti**”: indica i dipendenti della Società o delle sue Controllate non compresi tra i Soggetti Rilevanti.

“**Informazione Privilegiata**”: indica, ai sensi dell’art. 7 della MAR, un’informazione di carattere preciso, che non sia resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società o le Controllate o gli Strumenti Finanziari della stessa che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati collegati. In particolare, si deve intendere quale informazione avente “carattere preciso” quella che:

- a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno a prodursi o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e
- b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui al punto (a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati.

Inoltre, per “*informazione che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni*” è da intendersi l’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

“**Informazione Rilevante**”: indica ogni informazione idonea a diventare un’Informazione Privilegiata ma che non presenti ancora il sufficiente carattere di precisione richiesto per essere considerata come tale. Si ritengono tali quei tipi di informazioni relativi a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo,

periodico, oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguardano direttamente la Società o una delle sue Controllate e che possono, in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura di Informazione Privilegiata.

“Investor Relator”: il responsabile della funzione Investor Relations della Società, i cui dati e recapiti sono riportati sul sito della Società.

“Organo Delegato”: indica ciascun amministratore della Società munito di deleghe di gestione.

“Referente Informativo”: l'Investor Relator della Società.

“SDIR”: il Sistema di Diffusione delle Informazioni Regolamentate autorizzato dalla Consob del quale la Società si avvale, la cui denominazione e indirizzo *internet* sono riportati sul sito della Società.

“Soggetto Rilevante”: indica ciascuna persona, all'interno dell'Emittente o di una delle sue Controllate, che sia:

- a) componente dell'organo amministrativo o di controllo;
- b) un soggetto che svolge funzioni di direzione della Società e i Dipendenti che abbiano regolare accesso ad Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società o una o più Controllate e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società stessa o di una o più Controllate;
- c) altri soggetti che per doveri d'ufficio partecipano alle riunioni dell'organo amministrativo;
- d) i soggetti che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate nell'esercizio della propria occupazione, professione o funzione; o
- e) qualunque altro soggetto che possieda Informazioni Privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui ai precedenti punti, quando detto soggetto sa o dovrebbe sapere che si tratta di Informazioni Privilegiate.

“Strumenti Finanziari”: indica gli strumenti finanziari della Società come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE: (a) ammessi a negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato; (b) negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione; (c) negoziati su un sistema organizzato di negoziazione; o (d) il cui prezzo o valore dipenda da uno strumento finanziario sub (a)-(c), ovvero abbia effetto su tale prezzo o valore (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, credit default swap e contratti finanziari differenziali).

“Tappe Intermedie”: indica le fasi che, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri. Una Tappa Intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri fissati per la qualificazione di un'informazione come privilegiata.

SEZIONE 1

TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

3. DESTINATARI

3.1 Sono tenuti a mantenere riservate le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate e i relativi documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti nonché a rispettare le previsioni della presente Procedura:

- a) i Soggetti Rilevanti;
- b) i Dipendenti; e
- c) le persone, sia fisiche che giuridiche, che, in ragione della loro attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso, su base regolare od occasionale, ad Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate relative alla Società e alle sue Controllate,

(collettivamente, i “Destinatari”).

Nel caso in cui soggetti diversi dai Destinatari, in occasione di particolari operazioni, dovessero avere accesso ad Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate, la Società provvederà a concludere con tali soggetti appositi accordi di confidenzialità. È fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 9 della presente Procedura.

4. OBBLIGHI E DIVIETI DEI DESTINATARI

4.1 I Destinatari sono tenuti a:

- a) mantenere riservate le Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate acquisite nello svolgimento della propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio e a non diffonderle né a rivelarle ad alcuno;
- b) utilizzare le Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate solamente in relazione alla propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio, e pertanto a non utilizzarle, per alcun motivo o causa, a fini personali;
- c) garantire la massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate, fino a quando le medesime non vengano comunicate al pubblico secondo le modalità previste nella presente Procedura;
- d) informare tempestivamente l’Organo Delegato e il Referente Informativo – in relazione alle informazioni di rispettiva pertinenza – di qualsivoglia atto, fatto od omissione che possa rappresentare una violazione della presente Procedura.

4.2 A titolo puramente indicativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcune regole generali di condotta applicabili ai Destinatari:

- a) particolare attenzione deve essere posta nella trasmissione ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della documentazione propedeutica alla tenuta delle riunioni consiliari e/o dei vari comitati. A tale riguardo deve essere utilizzata una modalità di trasmissione che garantisca la confidenzialità dei relativi documenti;
- b) analoga cautela viene utilizzata, nell’ambito di operazioni di carattere straordinario, nello scambio di informazioni e/o di documentazione con i soggetti che svolgono il ruolo di consulenti od advisor esterni della Società o dei Destinatari;
- c) la documentazione cartacea contenente Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate o informazioni comunque confidenziali deve essere custodita in archivi situati in armadi o cassette chiuse a chiave; la permanenza dei documenti fuori dall’archivio deve essere limitata al periodo necessario per l’utilizzo; i documenti non in uso devono essere riposti nell’archivio; il deposito di documenti su tavoli e scrivanie, soprattutto se accessibili a soggetti non autorizzati, va limitato al tempo strettamente necessario;

- d) analoghe cautele vengono inoltre osservate anche in caso di viaggi e trasferte. In particolare, i documenti di cui trattasi non devono mai essere lasciati incustoditi;
- e) idonee misure devono essere adottate al fine di assicurare che l'apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale e/o corrieri sia operata nel rispetto di criteri di riservatezza;
- f) il carattere "confidenziale" dei documenti cartacei e/o elettronici deve essere inoltre evidenziato apponendo la dicitura "riservato" o analoga, utilizzando apposite buste o altro contenitore chiuso per la loro circolazione.

4.3 Ove in possesso di Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate, è inoltre fatto divieto ai Destinatari:

- a) di utilizzare Informazioni Privilegiate al fine di acquisire o cedere gli Strumenti Finanziari cui tali informazioni si riferiscono, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente o di divulgarle a terzi, prima della loro diffusione ai sensi della presente Procedura e secondo le disposizioni di legge applicabili;
- b) di utilizzare Informazioni Privilegiate, annullando o modificando un ordine concernente uno Strumento Finanziario al quale le informazioni si riferiscono, qualora tale ordine sia stato inoltrato prima che lo stesso Destinatario entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate;
- c) di comunicare le Informazioni Privilegiate ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio e comunque sulla base del c.d. principio del *need to know*;
- d) di raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Rilevanti e/o delle Informazioni Privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari cui tali Informazioni si riferiscono.

5. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI

5.1 La valutazione in merito alla rilevanza di informazioni che riguardino la Società o le altre Controllate è di competenza dei seguenti soggetti:

- a) informazioni emergenti nel corso delle riunioni di organi collegiali: la competenza rimane dell'organo collegiale, mentre la gestione della comunicazione all'esterno avverrà a cura dell'Organo Delegato di concerto con il Referente Informativo
- b) informazioni emergenti nel corso delle assemblee dei soci: la competenza è del Presidente dell'assemblea, mentre la gestione della comunicazione all'esterno avverrà a cura dell'Organo Delegato di concerto con il Referente Informativo
- c) dati contabili e di periodo: la competenza è Referente Informativo di concerto con l'Organo Delegato
- d) informazioni relative alle Controllate: la competenza è dell'Organo Delegato di concerto con l'organo amministrativo della Controllata a cui l'informazione si riferisce e il Referente Informativo
- e) altre informazioni: la competenza è del Referente Informativo di concerto con l'Organo Delegato.

5.2 Al di fuori dei casi indicati alle lettere (A) e (B) del precedente paragrafo 5.1, in cui la comunicazione all'esterno dell'Informazione Privilegiata è contestuale al momento di valutazione della stessa, in virtù della natura collegiale degli organi deputati al suo esame, i Destinatari, in tutte le altre circostanze in cui si vengono a trovare in possesso di un'Informazione Rilevante e/o Privilegiata, sono tenuti, con efficacia cogente, a comunicare tempestivamente il contenuto della stessa al Referente Informativo.

5.3 Nel caso in cui sussistano ragionevoli dubbi circa l'effettiva idoneità di un'Informazione Privilegiata ad influenzare i prezzi degli Strumenti Finanziari – in presenza degli altri elementi caratterizzanti l'informazione come Privilegiata – il Referente Informativo deve procedere senza indugio alla comunicazione al pubblico dell'informazione stessa, onde evitare di pregiudicare gli interessi degli investitori e del mercato.

5.4 Le Controllate, e in particolare i soggetti responsabili in virtù dell'organizzazione interna di ciascuna di esse, sono tenute ad informare prontamente il Referente Informativo dell'insorgere di un complesso di circostanze o di un evento che costituisca o possa costituire un'Informazione Rilevante e/o Privilegiata. La valutazione in merito alla rilevanza di un'informazione è comunque rimessa al Referente Informativo.

6. POSSIBILI EVENTI GENERATORI DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

6.1 Di seguito si indicano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, alcuni eventi che potrebbero configurarsi come evento o circostanza rilevante ai sensi della presente Procedura:

- ingresso in, o ritiro da, settori di business
- dimissioni o nomina di membri dell'organo amministrativo e di controllo
- rinuncia all'incarico da parte della società di revisione
- acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d'azienda
- operazioni sul capitale
- emissioni di warrant, strumenti finanziari, obbligazioni o altri titoli di debito
- modifiche dei diritti degli Strumenti Finanziari
- perdite tali da incidere in modo rilevante sul patrimonio netto
- operazioni di fusione e scissione
- conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti
- conclusione di procedure relative a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze
- controversie legali
- cambiamenti nel personale strategico della Società
- operazioni sulle azioni proprie
- presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali
- richiesta di ammissione a procedure concorsuali
- operazioni con parti correlate (così come definite nel regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate)
- rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo ovvero la dichiarazione dell'impossibilità di esprimere un giudizio;
- situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nel bilancio semestrale abbreviato, nonché le informazioni e le situazioni contabili qualora siano destinate a essere riportate nei resoconti intermedi di gestione, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo il caso in cui i soggetti esterni siano tenuti ad obblighi di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi, ovvero non appena abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza; e
- deliberazioni con le quali il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio, la proposta di destinazione del risultato di esercizio, la distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, il bilancio intermedio e i resoconti intermedi di gestione.

7. GESTIONE E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

7.1 Quando l'informazione viene valutata dai soggetti individuati al precedente paragrafo 5.1, come Informazione Privilegiata, la stessa, laddove non ricorrano gli estremi per il ritardo previsti dall'articolo 8 della presente Procedura, dovrà essere resa pubblica senza indugio, in conformità alla presente Procedura ed alla normativa di legge e regolamentare *pro tempore* vigente.

7.2 L'Organo Delegato e il Referente Informativo, in particolare:

- I. tracciano il percorso delle Informazioni Privilegiate, rendendo trasparente e ricostruibile *ex post* la circolazione delle stesse;
- II. verificano l'adeguatezza di controlli e sanzioni in tema di violazione degli obblighi interni di riservatezza;
- III. limitano e controllano l'accesso alle Informazioni Privilegiate, assicurandone la sicurezza organizzativa, fisica e logica, anche, ove necessario, tramite la strutturazione su diversi livelli di accesso, la protezione dei relativi supporti informatici (parole chiave, crittografia, etc.) e l'imposizione di limiti alla circolazione di dati e documenti, al fine di (a) individuare, in via continuativa e con precisione, le persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate e (b) evitare che soggetti che

per le funzioni che svolgono, giungano in possesso di Informazioni Privilegiate che non hanno motivo di conoscere, pregiudicandone il carattere privilegiato;

IV. specificano le modalità di condotta da adottare nei rapporti formali e informali con gli operatori della comunità finanziaria, con i media e con i terzi in generale.

- 7.3 Il Referente Informativo è responsabile della predisposizione di una bozza di comunicato secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva nonché assicurandosi di non commercializzare le proprie attività. La diffusione delle Informazioni Privilegiate deve essere effettuata quanto prima possibile e cioè trascorso il lasso di tempo strettamente necessario per (i) procedere alla redazione del comunicato stesso e diffonderlo; ovvero (ii) riflettere sulla sussistenza delle Condizioni per il Ritardo (v. *infra*).
- 7.4 Il comunicato deve essere predisposto ai sensi dell'Articolo IA.2.6.2. delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. ed essere composto da: (i) codice identificativo dell'informazione di cui all'articolo 65-ter del Regolamento Emittenti Consob, (ii) titolo, (iii) sommario, (iv) testo e (v) contatti societari.
- 7.5 Il titolo contiene una descrizione oggettiva e sintetica della circostanza o evento a cui si riferisce l'Informazione Privilegiata. Nel caso in cui il comunicato si riferisca a più eventi rilevanti, il titolo fa menzione di ciascuna circostanza o evento. Il sommario riassume gli elementi caratterizzanti della circostanza o evento a cui si riferisce l'Informazione Privilegiata, esposti in forma di tabella o elenco, così da fornire una sintesi non fuorviante. Il sommario può essere omesso qualora il titolo del comunicato stampa contenga già una descrizione esaustiva degli elementi essenziali dell'Informazione Privilegiata. Il testo deve riportare in forma articolata il contenuto dell'Informazione Privilegiata, secondo un indice liberamente scelto dalla Società, purché tale da assicurare coerenza logica all'esposizione. I contatti societari contengono i nominativi delle persone e/o delle strutture della Società da contattare per informazioni, i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica, nonché il sito *internet* dell'Emittente. Il contenuto di eventuali *disclaimer* in calce ai comunicati deve essere coerente con gli obblighi informativi e le connesse responsabilità a cui sono soggetti gli emittenti, e non devono fornire, al riguardo, indicazioni fuorvianti per il pubblico.
- 7.6 Prima della sua diffusione al pubblico, la bozza del comunicato è trasmessa:
- a) all'Organo Delegato, se la bozza contiene riferimenti a dati attinenti alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
 - b) all'organo amministrativo di una Controllata, qualora il comunicato sia relativo ad un evento che interessi tale società;
 - c) ove ritenuto opportuno dall'Organo Delegato, al Consiglio di Amministrazione;
 - d) all'Euronext Growth Advisor, per sue opportune valutazioni.
- 7.7 Ai fini della predisposizione della bozza del comunicato, il Referente Informativo può – sentito l'Euronext Growth Advisor e attraverso il medesimo – procedere a una consultazione preventiva con Borsa Italiana S.p.A. o con l'Autorità Competente.
- 7.8 Nel caso di modifiche significative ad Informazioni Privilegiate già comunicate al pubblico, il Referente Informativo dovrà procedere senza indugio alla loro diffusione.
- 7.9 Le Informazioni Privilegiate sono messe a disposizione del pubblico mediante SDIR. Tali informazioni devono essere inoltre pubblicate sul sito *internet* della Società e devono essere conservate sullo stesso per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni dalla data di pubblicazione. Il sito *internet* della Società deve soddisfare i seguenti requisiti:
- a) consentire agli utenti di accedere alle Informazioni Privilegiate ivi pubblicate senza discriminazioni e gratuitamente;
 - b) consentire agli utenti di reperire le Informazioni Privilegiate in una sezione facilmente identificabile del sito stesso;
 - c) assicurare che le Informazioni Privilegiate pubblicate indichino chiaramente la data e l'ora della divulgazione e che siano presenti in ordine cronologico.

- 7.10 Le Informazioni Privilegiate non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR; a tal fine le Informazioni Privilegiate devono essere gestite adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale si svolga senza pregiudizio alcuno per la Società e/o le Controllate sino al momento in cui le medesime Informazioni Privilegiate non vengano comunicate al pubblico nel rispetto di quanto sopra previsto.
- 7.11 Nel caso in cui l'Informazione Privilegiata debba essere diffusa a mercato aperto, il Referente Informativo, di concerto con l'Organo Delegato e l'Euronext Growth Advisor, valuta – con riferimento alla rilevanza dell'informazione oggetto di diffusione – l'opportunità di preavvertire telefonicamente Borsa Italiana S.p.A. circa la diffusione dell'Informazione Privilegiata, per consentire alla stessa di valutare l'impatto che tale informazione, una volta diffusa, potrebbe avere sul regolare andamento delle negoziazioni.
- 7.12 La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate relative alle Controllate è in ogni caso responsabilità della Società. Le Controllate devono quindi astenersi dal diffondere al pubblico in autonomia proprie Informazioni Privilegiate.

8. RITARDO NELLA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- 8.1 La Società può decidere di ritardare, sotto la propria responsabilità, la diffusione al pubblico di Informazioni Privilegiate purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni ("**Condizioni per il Ritardo**"):
- a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società
 - b) le informazioni privilegiate di cui la Società intende ritardare la comunicazione al pubblico non sono in contrasto con le ultime informazioni comunicate al pubblico o con qualunque altro tipo di comunicazione da parte della Società in relazione alla stessa questione a cui si riferiscono le Informazioni Privilegiate;
 - c) la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate.
- 8.2 Con riferimento alla lett. b) del precedente paragrafo 8.1, ai fini della valutazione della sussistenza di tale condizione, la Società potrà fare riferimento, tra l'altro, a quanto previsto dai regolamenti delegati della Commissione (e.g., il Regolamento delegato (UE) 2026/789 dell'8 aprile 2026), nonché dalla regolamentazione *pro tempore* applicabile (ivi incluse le linee guida e le prassi interpretative delle autorità competenti).
- 8.3 La Società può decidere di ritardare la diffusione di un'Informazione Privilegiata anche quando tale comunicazione possa compromettere la realizzazione di un'operazione da parte dell'Emittente o di una o più Controllate ovvero può dare luogo a non compiute valutazioni da parte del pubblico.
- Nell'ipotesi di applicazione della procedura di ritardo di cui al presente articolo, la Società adotta ogni misura che ravvisi idonea, nel caso concreto e tenuto conto della tipologia di Informazione Privilegiata nonché del formato elettronico e/o cartaceo del documento in cui essa è contenuta, ad assicurare la segretezza dell'Informazione Privilegiata ritardata ed il mantenimento della sua riservatezza. Al riguardo, il Referente Informativo della Società, unitamente all'Organo Delegato:
- a) provvede affinché le persone che abbiano avuto accesso all'Informazione Privilegiata, ricevano, anche via mail, una specifica lettera di *disclaimer*, da conservarsi agli atti della Società. Il *disclaimer* richiederà, rammentati i doveri giuridici e regolamentari che derivano dalla conoscenza di Informazioni Privilegiate, la conferma e la presa visione del fatto che il ricevente è a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle Informazioni Privilegiate stesse;
 - b) monitora caso per caso la permanenza delle Condizioni per il Ritardo;
 - c) assicura per tempo la predisposizione di una bozza di comunicato stampa avente i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafi 7.4 e 7.5 della Procedura, affinché sia garantita la tempestiva pubblicazione dell'Informazione Privilegiata medesima nel caso in cui vengano meno le Condizioni per il Ritardo.
- 8.4 Il ritardo è disposto mediante la strumentazione tecnica conforme con la normativa vigente.
- 8.5 Nel caso in cui sia accertato il venir meno di anche una sola delle Condizioni per il Ritardo:

- l'Informazione Privilegiata deve essere comunicata al pubblico il prima possibile; e

- la Società predispone la documentazione per la comunicazione del ritardo, come descritta nei paragrafi successivi.

- 8.6 La Società, quando ha ritardato la diffusione di Informazioni Privilegiate, deve, immediatamente dopo la diffusione al pubblico di tali informazioni, comunicare tale ritardo all'Autorità Competente, fornendo per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo¹¹.
- 8.7 La riservatezza si considera venuta meno anche nel caso in cui una voce (cd. "rumor") si riferisca in modo esplicito ad un'Informazione Privilegiata la cui comunicazione sia stata ritardata o a un'Informazione Privilegiata, relativa a una Tappa Intermedia che non sia stata comunicata ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 7.14 della Procedura, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tale informazione non è più garantita.
- 8.8 Qualora l'Emittente abbia in corso un programma di acquisto di azioni proprie ai sensi dell'articolo 5 della MAR (il "**Programma di Buy Back**"), ad esito della decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, il Referente Informativo segnala alla funzione della Società competente in materia di acquisto di azioni proprie il venir meno delle condizioni per poter operare beneficiando dell'esenzione prevista dalla MAR, salvo il caso in cui ricorrano le condizioni per proseguire il Programma di Buy Back di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052. Ai sensi della normativa vigente applicabile, qualora l'Emittente abbia sospeso il Programma di Buy Back in corso, il Referente Informativo segnala alla funzione competente in materia di acquisto di azioni proprie il ripristino delle condizioni per poter riprendere l'operatività beneficiando dell'esenzione prevista dalla MAR.
- 8.9 La comunicazione del ritardo all'Autorità Competente non è dovuta se, dopo la decisione di ritardare la pubblicazione, l'informazione non è comunicata al pubblico perché ha perso il suo carattere di Informazione Privilegiata.

9. COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE A DETERMINATE CATEGORIE DI DESTINATARI

- 9.1 La Società può comunicare confidenzialmente le Informazioni Privilegiate alle seguenti categorie di destinatari:
- a) consulenti della Società e consulenti di ogni altro soggetto coinvolto o che potrebbe essere coinvolto negli sviluppi o nelle materie in questione
 - b) soggetti con i quali la Società sta negoziando, o intende negoziare qualsiasi operazione commerciale, finanziaria o di investimento (inclusi probabili sottoscrittori o collocatori dei propri Strumenti Finanziari)
 - c) le banche, nell'ambito dell'attività di concessione degli affidamenti
 - d) le agenzie di rating
 - e) rappresentanti dei dipendenti o sindacati che li rappresentano
 - f) qualsiasi ufficio governativo, Banca d'Italia, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e ogni altro organismo istituzionale o regolamentare o autorità.
- 9.2 A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la comunicazione delle situazioni e dei dati contabili, prima che abbiano acquisito "un sufficiente grado di certezza", può essere comunicata alla società di revisione per lo svolgimento del proprio incarico nonché a consulenti che partecipano alla redazione dei medesimi documenti. Parimenti, la trasmissione ai consiglieri senza deleghe di rapporti (mensili e trimestrali) e di ogni altra informazione attinente alla gestione della Società costituisce comportamento funzionale alle esigenze di informazione e all'esercizio dei doveri di vigilanza e di intervento in presenza di eventuali specifici atti pregiudizievoli; è pertanto possibile comunicare rapporti gestionali ai consiglieri non delegati senza procedere ad una contestuale comunicazione al pubblico.
- 9.3 La Società, tramite il Referente Informativo, deve accertarsi che i destinatari delle Informazioni Privilegiate siano consapevoli che non possono negoziare i propri Strumenti Finanziari prima che le Informazioni Privilegiate siano state rese pubbliche. A tal fine il Referente Informativo dovrà preventivamente informare per iscritto i destinatari delle informazioni e concludere prima della messa a disposizione di tali informazioni idonei accordi di riservatezza.

¹¹ La comunicazione del ritardo all'Autorità Competente è redatta in conformità con la normativa vigente.

- 9.4 Tuttavia, se il Referente Informativo ha ragione di ritenere che sia stato o che è probabile che venga violato il vincolo di riservatezza, e in ogni caso, la questione è tale che la sua conoscenza potrebbe probabilmente portare a un sostanziale movimento del prezzo degli Strumenti Finanziari, dovranno coordinarsi l'Organo Delegato e l'Euronext Growth Advisor affinché si proceda senza indugio a pubblicare tali Informazioni Privilegiate.

10. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE RELATIVE A TAPPE INTERMEDIE DI UN PROCESSO PROLUNGATO

- 10.1 Gli obblighi di cui agli articoli 7 e 8 della presente Procedura non si applicano alle Informazioni Privilegiate relative alle Tappe Intermedie di un processo prolungato in quanto, in un processo prolungato, solo le circostanze o l'evento finali devono essere comunicati, il prima possibile dopo il loro verificarsi. Pertanto, in presenza di Informazioni Privilegiate relative a Tappe Intermedie di un processo prolungato, se tali tappe sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione di particolari circostanze o di un particolare evento, i medesimi soggetti provvedono senza indugio, in conformità alla presente Procedura alla tempestiva comunicazione al pubblico solo, salvo quanto indicato dal successivo articolo 11, delle circostanze o dell'evento finali.
- 10.2 Ai fini dell'individuazione delle circostanze e degli eventi finali nei processi prolungati, la Società potrà fare riferimento, tra l'altro, a quanto previsto dai regolamenti delegati della Commissione, nonché dalla regolamentazione *pro tempore* applicabile (ivi incluse le linee guida e le prassi interpretative delle autorità competenti).
- 10.3 Nel caso in cui un'informazione Privilegiata relativa a una Tappa Intermedia non sia comunicata in conformità all'articolo 7 paragrafo 7.13 della Procedura e la riservatezza dell'informazione medesima non sia più garantita, la Società comunica il prima possibile al pubblico tale informazione Privilegiata.

11. DIFFUSIONE TEMPESTIVA IN CASO DI DIVULGAZIONE

- 11.1 Qualora le Informazioni Privilegiate di cui agli articoli 8 e 9 della presente Procedura siano state rese pubbliche secondo modalità non conformi alla presente Procedura, la Società deve comunicare – per il tramite del Referente Informativo, d'intesa con l'Organo Delegato, mediante l'invio di un comunicato stampa tramite SDIR – tali Informazioni Privilegiate, simultaneamente (nella medesima giornata) nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio (nello stesso giorno in cui l'Organo Delegato abbia avuto notizia dell'avvenuta divulgazione) nel caso di divulgazione non intenzionale.

12. DIFFUSIONE DI DATI PREVISIONALI, OBIETTIVI QUANTITATIVI E DATI CONTABILI DI PERIODO

- 12.1 Il Consiglio di Amministrazione può decidere di pubblicare comunicati stampa aventi ad oggetto informazioni di carattere previsionale (dati previsionali e obiettivi quantitativi). In tal caso, il comunicato è predisposto a cura del Referente Informativo secondo le modalità indicate dall'articolo 7 che precede. Il principio di correttezza nell'elaborazione dei comunicati in esame impone di specificare in modo chiaro, al momento della pubblicazione dei dati prospettici, se si tratta di vere e proprie previsioni di *budget* ovvero di obiettivi strategici stabiliti nell'ambito della programmazione aziendale.
- 12.2 Nel caso in cui l'informazione previsionale sia contenuta in un comunicato al mercato a contenuto eterogeneo o complesso, deve essere fornita separata evidenza delle informazioni previsionali, dedicando alle stesse una specifica sezione del comunicato, la quale dovrà contenere l'indicazione del carattere previsionale, la precisazione della natura di previsione di *budget* o di obiettivo e l'indicazione dei fattori che possono provocare scostamenti.
- 12.3 Il principio di correttezza esige inoltre la continuità delle modalità e dei tempi di comunicazione dell'informazione previsionale: qualora ad esempio si scelga di comunicare determinati indicatori reddituali, è opportuno che il mercato possa monitorare nel tempo tali indicatori (informazione previsionale uniforme). Inoltre, per il principio di chiarezza è necessario indicare anche quali sono le principali ipotesi di base su cui sono state formulate le previsioni.
- 12.4 L'Organo Delegato e il Referente Informativo, nel caso di pubblicazione di comunicati di tal genere, dovranno monitorare l'andamento effettivo della gestione aziendale al fine di rilevare eventuali

scostamenti rispetto ai dati previsionali e obiettivi quantitativi comunicati al mercato, al fine di comunicare senza indugio al pubblico ogni rilevante scostamento degli stessi nonché le relative motivazioni.

- 12.5 L'Organo Delegato e il Referente Informativo verificano anche che le informazioni previsionali fornite al mercato da soggetti diversi rispetto alla Società (intermediari finanziari, investitori professionali e centri di analisi (c.d. *consensus estimate*) siano coerenti con i dati previsionali diffusi dall'Emittente. In caso di significativi scostamenti tra i risultati attesi dal mercato e i risultati attesi dalla Società, verrà pubblicato un comunicato contenente chiarimenti e precisazioni sulle ragioni di tali scostamenti.

13. INCONTRI CON STAMPA E ANALISTI FINANZIARI

- 13.1 I rapporti con gli organi di stampa e altri mezzi di comunicazione nonché con gli analisti finanziari e gli investitori istituzionali sono curati dal Referente Informativo.
- 13.2 Sono autorizzati a rilasciare interviste agli organi di stampa per conto della Società il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Organo Delegato ed i soggetti da questi autorizzati.
- 13.3 Nel caso in cui, nel corso di interviste e/o incontri, si verifichi l'involontaria diffusione di Informazioni Privilegiate o informazioni previsionali, il Referente Informativo comunicherà tempestivamente al pubblico tali informazioni.

14. SONDAGGI DI MERCATO

- 14.1 Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, un sondaggio di mercato consiste nella comunicazione di informazioni, anteriormente all'eventuale annuncio di un'operazione, al fine di valutare l'interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo, a uno o più investitori. Lo svolgimento di sondaggi di mercato può richiedere la comunicazione di Informazioni Privilegiate.
- 14.2 La Società, con decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione, potrà effettuare, anche per il tramite di terzi che agiscano in nome o per conto della medesima, sondaggi di mercato nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente.

SEZIONE 2

REGISTRO DELLE PERSONE AVENTI ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

15. REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- 15.1 La Società istituisce, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente, un registro delle persone che hanno accesso regolare ad Informazioni Privilegiate (**"Registro Insider"**), la cui tenuta è di responsabilità del soggetto a tal fine preposto (il **"Soggetto Preposto"**).
- 15.2 Il Registro Insider è unico e gestito dalla Società anche per conto delle sue Controllate, le quali devono, attraverso l'adozione di politiche interne adeguate, consentire alla Società di adempiere puntualmente agli obblighi derivanti dall'applicazione della presente Procedura, individuando e comunicando alla Società i soggetti ai fini dell'iscrizione degli stessi nel Registro Insider.
- 15.3 La Società, tramite il Referente Informativo, può decidere di avvalersi di una società esterna (i.e. un fornitore esterno) per l'istituzione e la tenuta del Registro Insider.

16. CARATTERISTICHE E CONTENUTI DEL REGISTRO INSIDER

- 16.1 Il Regolamento 1291, stabilisce specifiche norme tecniche di attuazione per l'applicazione del MAR per quanto riguarda il formato degli elenchi delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 della Commissione.
- 16.2 In particolare, tenuto conto che l'articolo 18, paragrafo 6, primo comma, MAR prevede che agli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI è consentito di inserire nei loro elenchi di persone aventi accesso a informazioni privilegiate soltanto le persone che, in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano presso l'emittente, hanno accesso regolare a informazioni privilegiate, nel Registro Insider dovranno essere iscritte le sole persone che: (i) hanno accesso regolare a Informazioni Privilegiate e che (ii) tale accesso avviene in ragione della funzione che svolgono o della posizione che occupano per conto della Società.
- 16.3 Per quanto riguarda il requisito *sub* (i) di cui al paragrafo che precede, si precisa che l'accesso regolare ad Informazioni Privilegiate rappresenta la circostanza che fa sorgere l'obbligo di iscrizione nel Registro Insider e la legittimità della stessa iscrizione. Il Soggetto Preposto procede all'individuazione, ai fini dell'iscrizione nel Registro Insider, dei soggetti che, individuati ai sensi del presente articolo, hanno accesso regolare a Informazioni Privilegiate.
- 16.4 Il Registro Insider deve essere redatto e aggiornato in conformità al modello di cui all'Allegato II del Regolamento 1291 (**"Allegato A"**).

17. MODALITÀ DI TENUTA DEL REGISTRO INSIDER

- 17.1 La normativa di riferimento prevede che il Registro Insider sia conservato in qualsiasi forma atta a garantire la completezza, la riservatezza e l'integrità delle informazioni ivi contenute, anche nel caso di trasmissione all'Autorità Competente, ove richiesto.
- 17.2 L'art. 2, par. 4, comma 2 del Regolamento 1291 dispone che l'Autorità Competente che ha ricevuto il Registro Insider ai sensi dell'art. 18, par. 6, comma 3, del MAR conserva i dati personali relativi alle persone figuranti nel Registro Insider per un arco di tempo non superiore a quello necessario allo svolgimento dei suoi compiti di vigilanza, fatto salvo il riesame periodico della necessità di conservare tali dati.
- 17.3 [Il Registro Insider della Società è tenuto con modalità elettroniche e consiste in un sistema accessibile via Internet/Intranet protetto da adeguati sistemi di sicurezza e filtri d'accesso e credenziali di accesso.]

17.4 Oltre alle funzioni individuate in altre parti della Procedura, il Soggetto Preposto cura i criteri e le modalità da adottare per la tenuta, la gestione e la ricerca delle informazioni contenute nel Registro Insider, in modo da assicurarne agevolmente l'accesso, la gestione, la consultazione, l'estrazione e la stampa.

18. AGGIORNAMENTO, CONSERVAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI DEL REGISTRO INSIDER

18.1 L'aggiornamento del Registro Insider deve essere disposto senza indugio, a cura del Soggetto Preposto, aggiungendo la data e l'ora dell'aggiornamento, nei seguenti casi:

- a) variazione delle motivazioni per cui un soggetto è iscritto nel Registro Insider;
- b) iscrizione di nuovi soggetti; e
- c) venir meno dell'accesso ad Informazioni Privilegiate da parte di soggetti iscritti.

18.2 La Società e il Soggetto Preposto devono adottare tempestivamente, ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone iscritte nel Registro Insider prendano atto, per iscritto:

- a) della loro iscrizione nel Registro Insider, della cancellazione dallo stesso e degli aggiornamenti delle informazioni in esso contenute
- b) degli obblighi che derivano dall'avere accesso regolare ad Informazioni Privilegiate e delle sanzioni stabilite in caso di violazione dei suddetti obblighi o nel caso di diffusione non autorizzata delle Informazioni Privilegiate.

18.3 I dati personali relativi alle persone figuranti nel Registro Insider sono conservati per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni dalla data in cui una persona cessa di figurare nel loro elenco delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate.

18.4 L'Organo Delegato ha il diritto di accedere in ogni momento al Registro Insider.

18.5 La Società potrà discrezionalmente adottare, oltre al Registro Insider, un ulteriore registro con riferimento alle Informazioni Rilevanti. Tale registro sarà tenuto, ove adottato, applicando *mutatis mutandis* le disposizioni previste dalla presente Procedura in merito al Registro Insider.

19. COMUNICAZIONI ALL'AUTORITÀ COMPETENTE

19.1 Il Soggetto Preposto trasmette senza indugio all'Autorità Competente il Registro Insider ogniqualvolta riceva espressa richiesta in tal senso.

SEZIONE 3

DISPOSIZIONI COMUNI

20. DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA

20.1 La presente Procedura è portata a conoscenza di tutti i Destinatari a cura del Referente Informativo, trasmettendone copia a tutti i Destinatari nonché a tutti i soggetti iscritti al Registro Insider al momento dell'iscrizione degli stessi.

Le Controllate, attraverso i soggetti responsabili della gestione in virtù dell'organizzazione interna dell'ente, si impegnano a prendere atto della presente Procedura ed a trasmettere copia della stessa ai propri Soggetti Rilevanti e dipendenti.

21. INADEMPIMENTI DELLA PROCEDURA E SANZIONI

21.1 In caso di violazione delle disposizioni della presente Procedura, la Società e le Controllate – ciascuna per quanto di relativa spettanza – procederanno, nei riguardi dei responsabili, all'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti di dirigenti o dipendenti) nonché dalle disposizioni del Codice Civile.

21.2 Il mancato rispetto della presente Procedura potrà comportare, ove ne sussistano i presupposti giuridici, la richiesta all'autore della violazione del risarcimento di tutti i danni subiti dalla Società nonché l'adozione delle misure più idonee previste e consentite dalla legge.

21.3 Salvo quanto previsto ai paragrafi che precedono si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e ss. del TUF², nonché il MAR e ogni disposizione di legge o regolamento *pro tempore* vigente.

² L'articolo 184 (*Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate*) del TUF dispone:

1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
 - a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
 - b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'[articolo 11 del regolamento \(UE\) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014](#);
 - c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.
3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del [regolamento \(UE\) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010](#).

L'articolo 185 (*Manipolazione del mercato*) del TUF dispone:

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.
- 1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'[articolo 13 del regolamento \(UE\) n. 596/2014](#).
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

22. DISPOSIZIONI FINALI

- 22.1 Per quanto non espressamente stabilito nella presente Procedura, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società in quanto emittente azioni negoziate su Euronext Growth Milan.

23. ENTRATA IN VIGORE

- 23.1 La presente Procedura entra in vigore dalla data di ammissione a negoziazione delle azioni della Società sull'Euronext Growth Milan.
- 23.2 Eventuali modifiche che si rendessero necessarie in virtù della variazione della normativa anche regolamentare applicabile agli emittenti con titoli quotati sull'Euronext Growth Milan ovvero su diversi sistemi multilaterali di negoziazione, saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società su proposta motivata del Referente Informativo ed entrano in vigore alla data di assunzione delle relative decisioni.

2-bis. ...omissis...
2-ter. ...omissis...

L'articolo 187-bis (*Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate*) del TUF dispone:

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR).
2. ...omissis...
3. ...omissis...
4. ...omissis...
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Mare Group S.p.A.

Cap. Soc. € 4.998.467,00 i.v. | P.IVA IT07784980638

Sede Legale Via Ex Aeroporto s.n.c. c/o Consorzio Il Sole, Lotto XI
80038 Pomigliano d'Arco (NA)

Tel. +39 081 8036677
Fax +39 081 3177513

www.maregroup.it
info@maregroup.it

ALLEGATO A

Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1291 Modello per l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 2, paragrafo 1

Data e ora di creazione dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate: [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora dell'ultimo aggiornamento dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate: [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome/i del titolare dell'accesso (nel caso di fornitori terzi di servizi, il nome o i nomi della persona fisica che funge da persona di contatto per il fornitore terzo di servizi)	Cognome/i del titolare dell'accesso (nel caso di fornitori terzi di servizi, il cognome o i cognomi della persona fisica che funge da persona di contatto per il fornitore terzo di servizi)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso regolare a informazioni privilegiate)	Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso regolare a informazioni privilegiate)	Numero di identificazione nazionale (se applicabile) o altrimenti data di nascita
[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[Testo che descrive il ruolo, la funzione e il motivo dell'inserimento nell'elenco, compresi il nome e l'indirizzo della società nel caso di fornitori terzi di servizi]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]		[numero e/o testo o aaaa-mm-gg per la data di nascita]